

Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2015, n. 31-2100

Determinazione del contributo per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da altre Regioni.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Richiamato l'articolo 35, comma 7, del capo VIII del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prescrive:

- 1) che nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una Regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale;
- 2) che il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani;
- 3) che il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della Regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini;

ritenuto che la norma nazionale richiamata, confermando la possibilità di ritirare i rifiuti urbani indifferenziati provenienti da altre Regioni in impianti di recupero energetico (impianti con operazione autorizzata R 1), istituisce un contributo obbligatorio, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale, che il gestore dell'impianto deve versare annualmente alla Regione ricevente;

rilevato che nel territorio della Regione Piemonte, e precisamente nel comune di Torino, è presente un impianto autorizzato R 1 in grado di ricevere rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale, e che tale impianto ha già ritirato e trattato a partire da ottobre 2014 detto tipo di rifiuto proveniente dalla Regione Liguria – attualmente in fase di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati del territorio della provincia, ora città metropolitana, di Genova - e si accinge a proseguire questa attività, secondo i criteri programmatori impartiti dalla Regione Piemonte, dalla città metropolitana di Torino e dall'ATO R di Torino;

considerato che la città metropolitana di Torino, secondo l'impostazione prevista dall'articolo 35, commi 3 e 5, del decreto legge 133/2014, ha provveduto in data 21 luglio 2015 ad adeguare l'autorizzazione integrata ambientale, verificando positivamente la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di impianto di recupero energetico (operazione R 1) dell'impianto di Torino precedentemente qualificato come impianto di smaltimento (incenerimento a terra: operazione D 10) e contemporaneamente, eseguite le necessarie verifiche, ha provveduto ad autorizzare l'impianto a saturazione del carico termico;

preso atto che in conseguenza di ciò il presidente della Regione Liguria, con nota 23 luglio 2015, in relazione al perdurare della situazione di criticità emergenziale relativa alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della provincia di Genova ha confermato alla Regione Piemonte la richiesta di poter usufruire anche nei prossimi mesi della possibilità di conferire i propri rifiuti urbani indifferenziati a tale impianto di recupero energetico;

rilevato che in relazione all'istituzione del contributo obbligatorio previsto dalla citata disciplina risulta improcrastinabile e necessario, anche al fine di offrire elementi certi di valutazione agli operatori economici interessati, determinare l'entità del medesimo, nelle more dell'approvazione della legge regionale che provvederà all'istituzione dell'apposito fondo regionale per il versamento;

ritenuto pertanto di determinare il contributo nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico;

dato atto che il contributo è dovuto dalla data di entrata in vigore della norma di fonte statale che lo istituisce ovvero, per gli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 35 del decreto legge 133/2014 successivamente a tale data, dalla data di efficacia della relativa autorizzazione;

considerato che per "rifiuto urbano indifferenziato", in fase di prima applicazione, sono da intendersi i rifiuti aventi il codice CER 200301 e che per "impianti di recupero energetico" sono da intendersi gli impianti di trattamento autorizzati con l'operazione R 1, anche in aggiunta ad eventuali altre operazioni;

ritenuto opportuno di demandare al competente dirigente del settore politiche fiscali e contenzioso tributario della direzione risorse finanziarie e patrimonio, di concerto con il dirigente del settore servizi ambientali della direzione ambiente, governo e tutela del territorio, gli adempimenti necessari per l'applicazione del contributo, quali l'approvazione della modulistica e la definizione delle modalità di versamento;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di determinare il contributo di cui all'articolo 35, comma 7 del capo VIII del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico (impianti con operazione autorizzata R 1);

2) di stabilire il termine per il versamento del contributo, a cura dei gestori degli impianti di recupero energetico e per il quantitativo di rifiuti ricevuti nel corso dell'anno solare, al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento;

3) di dare atto che per gli impianti autorizzati all'operazione di recupero R 1 ai sensi dell'articolo 35 del decreto legge 133/2014 successivamente alla data di entrata in vigore della norma di fonte statale che lo istituisce il contributo è dovuto dalla data di efficacia della relativa autorizzazione integrata ambientale che qualifica come R 1 il tipo di operazione effettuata presso l'impianto di recupero energetico;

4) di demandare al competente dirigente del settore politiche fiscali e contenzioso tributario della direzione risorse finanziarie e patrimonio, di concerto con il dirigente del settore servizi ambientali della direzione ambiente, governo e tutela del territorio, gli adempimenti necessari per l'applicazione del contributo, quali l'approvazione della modulistica e la definizione delle modalità di versamento;

5) di dare atto che la presente deliberazione è adottata nelle more dell'approvazione della legge regionale che provvederà alla determinazione del contributo ed all'istituzione dell'apposito fondo per il versamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)